



Segreteria regionale Piemonte

## MEDICINALI A BASE DI OSSICODONE

Il decreto del 21 dicembre 2007 ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni.

I medicinali a base di Ossicodone in associazione con altri principi attivi vengono trasferiti in tabella II sez. D e, quindi, non sono più soggetti a prescrizione su ricettario ministeriale a ricalco.

I medicinali in commercio con tali requisiti sono:

DEPALGOS 28 cpr riv 5 mg+325 mg

DEPALGOS 28 cpr riv 10 mg+325 mg

che saranno prescrivibili su normale ricetta non ripetibile (a pagamento) e/o ricettario a ricalco e/o ricettario SSN come tutti gli analgesici oppiacei appartenenti alla tabella **II sezione D** (ad es. **Coefferalgan**).

Per quanto riguarda il pagamento della quota fissa, l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte ha esplicitato quanto segue con nota prot.6195/20.14 del 14 febbraio u.s.:

- se le prescrizioni sono redatte sul ricettario a ricalco, sono esentate dalla quota fissa e può essere prescritto un numero di confezioni tale da coprire al massimo 30 giorni di terapia;
- se le prescrizioni sono redatte su ricettario normale SSN sono esentate dalla quota fissa se il medico ha apposto la dicitura "**L. 12/2001**". Sono prescrivibili al massimo 6 confezioni per ricetta senza superare il limite dei 30 giorni di terapia,;
- se le prescrizioni sono redatte su ricettario normale SSN senza la dicitura "**L. 12/2001**" sono invece assoggettate al pagamento della quota fissa di 2 € a confezione (1 € in caso di esenzione per patologia), salvo esenzioni totali per invalidità/reddito. Possono essere prescritte 2 confezioni per ricetta (3 in caso di patologia che prevede la pluriprescrizione).

Tale provvedimento non riguarda il medicinale DEPALGOS 28 cpr riv 20 mg+325 mg che contiene un quantitativo di Ossicodone superiore a quanto previsto nel decreto in questione e, pertanto, resta incluso nella Tab. II Sez. A ed assoggettato ad obbligo di prescrizione su ricettario ministeriale a ricalco.